

Aggiornamento normativo

n. 373 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **ACCORDI DI RIACQUISTO TRILATERALI:** EBA pubblica il Final Report degli orientamenti
- ✓ **CRR:** in consultazione la bozza di ITS in materia di informativa al pubblico
- ✓ **GRANDI ESPOSIZIONI:** EBA pone in consultazione i criteri di valutazione delle violazioni e di ripristino dei limiti
- ✓ **TRADING ONLINE:** pubblicato uno Statement dell'ESMA

II. Normativa italiana

- ✓ **BORSA ITALIANA:** pubblicate alcune modifiche alla Guida ai Parametri di Negoziazione
- ✓ **CONFIDI MINORI:** Avviata l'operatività del registro tenuto dall'Organismo dei confidi minori
- ✓ **CROWDFUNDING:** pubblicato un richiamo di attenzione della Consob
- ✓ **GESTIONE COLLETTIVA:** pubblicate modifiche al regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
- ✓ **OBBLIGHI INFORMATIVI:** pubblicato un richiamo di attenzione della Consob

Imprese di assicurazione

III. Normativa europea

- ✓ **SOLVENCY II:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il regolamento recante informazioni tecniche per il calcolo di riserve tecniche e fondi propri

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ACCORDI DI RIACQUISTO TRILATERALI: EBA PUBBLICA IL FINAL REPORT DEGLI ORIENTAMENTI

In data 16 febbraio 2021, EBA ha pubblicato il [Final Report](#) degli orientamenti in materia di condizioni per l'applicazione del trattamento alternativo delle esposizioni delle istituzioni relative agli accordi di riacquisto trilaterali ai sensi dell'articolo 403(3) del Regolamento (UE) 575/2013.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 28 giugno 2021 e, a seguito della pubblicazione della loro traduzione, Banca d'Italia dovrà comunicare entro due mesi se intenderà conformarsi alle relative disposizioni o meno.

- ✓ CRR: IN CONSULTAZIONE LA BOZZA DI ITS IN MATERIA DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

In data 18 febbraio 2021, EBA ha pubblicato la [bozza finale](#) di norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di informativa al pubblico che le istituzioni devono fornire ai sensi dei Titoli II e III della parte ottava del Regolamento (UE) 575/2013.

- ✓ GRANDI ESPOSIZIONI: EBA PONE IN CONSULTAZIONE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI E DI RIPRISTINO DEI LIMITI

In data 17 febbraio 2021, EBA ha posto in [consultazione](#) gli orientamenti sui criteri che le Autorità di Vigilanza dovrebbero utilizzare al fine di stabilire se è stata compiuta una violazione dei limiti in materia di larghe esposizioni ai sensi dell'articolo 396(3) del Regolamento (UE) 575/2013.

In particolare, la consultazione fornisce inoltre i criteri per determinare le tempistiche e le misure che le istituzioni dovrebbero attuare affinché ritornino a rispettare tali limiti.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni o commenti è fissato al 17 maggio 2021.

- ✓ TRADING ONLINE: PUBBLICATO UNO STATEMENT DELL'ESMA

In data 17 febbraio 2021, l'ESMA ha pubblicato uno [Statement](#) sui rischi connessi alle decisioni di investimento basate esclusivamente su scambi di opinioni, raccomandazioni informali e condivisione di intenzioni attraverso i *social network* e le piattaforme *online* non regolamentate.

II. Normativa italiana

✓ BORSA ITALIANA: PUBBLICATE ALCUNE MODIFICHE ALLA GUIDA AI PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE

In data 18 febbraio 2021, Borsa Italiana, con [Avviso n. 4984](#), ha pubblicato alcune modifiche alla Guida ai Parametri di Negoziazione.

In particolare, con riferimento al mercato IDEM, si modificano i limiti massimi di quantità per gli ordini ammissibili sui contratti *futures* su dividendi di azioni a seguito dell'introduzione dei contratti *futures* con nuovo lotto minimo, prevista per il 1° marzo 2021 (Avviso di Borsa n. 1664 del 18/01/2021). Si apportano inoltre alcune modifiche minori al testo della sezione 4.C della "Guida ai Parametri", relativa ai limiti di scostamento e alle soglie minime per la conclusione di operazioni concordate sul mercato IDEM.

Le modifiche entreranno in vigore il 1° marzo 2021.

✓ CONFIDI MINORI: AVVIATA L'OPERATIVITÀ DEL REGISTRO TENUTO DALL'ORGANISMO DEI CONFIDI MINORI

In data 12 febbraio 2021, Banca d'Italia ha [comunicato](#) che il 10 febbraio 2020 l'Organismo Confidi Minori ("OCM") ha avviato la gestione dell'elenco dei confidi di cui all'art.112 TUB.

Pertanto, a far data dall'11 febbraio 2021, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta della relativa sezione e i confidi ancora iscritti, che non hanno richiesto l'iscrizione al nuovo elenco tenuto dall'OCM, vengono conseguentemente cancellati d'ufficio.

I medesimi saranno tenuti a deliberare la liquidazione della società ovvero a modificare il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all'attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.

Banca d'Italia ha inoltre chiarito che i confidi che abbiano presentato istanza all'OCM almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (entro il 10 novembre 2020) possono continuare ad operare, in pendenza dell'istanza di iscrizione, anche oltre il termine del periodo transitorio.

Fino a quando non saranno conclusi i procedimenti di iscrizione avviati presso l'OCM, Banca d'Italia pubblicherà la lista dei confidi legittimati a proseguire l'attività, aggiornandola tempo per tempo, nella Sezione Altri elenchi (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albielenchi/index.html>).

✓ CROWDFUNDING: PUBBLICATO UN RICHIAMO DI ATTENZIONE DELLA CONSOB

In data 16 febbraio 2021, la Consob ha pubblicato il [Richiamo di attenzione n. 2/21](#) sugli impatti legati alla pandemia da Covid-19 sugli adempimenti dei gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali (i "Portali di *Crowdfunding*").

In particolare, richiamando il proprio precedente richiamo di attenzione n. 2/20 del 25 marzo 2020, l'Autorità di Vigilanza ha posto l'attenzione su:

- la necessità che i gestori di Portali di *Crowdfunding* adottino adeguate misure al fine di (i) assicurare la continuità delle attività svolte sui portali nonché (ii) pubblicare tempestivamente eventuali aggiornamenti forniti dall'offerente, anche concernenti fatti nuovi e significativi intervenuti successivamente alla pubblicazione dell'offerta;
- l'obbligo dei gestori di Portali di *Crowdfunding* di assicurare che le informazioni rese agli investitori in sede di pubblicazione delle offerte esplicitino chiaramente gli eventuali effetti della pandemia sulla sostenibilità dei relativi progetti.

Consob ha inoltre ricordato che tali misure andranno rappresentate nell'ambito della relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del "Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line" adottato con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni.

✓ GESTIONE COLLETTIVA: PUBBLICATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

In data 16 febbraio 2021, la Banca d'Italia ha pubblicato un proprio [provvedimento](#), con il quale ha modificato il Regolamento del 5 gennaio 2015 sulla gestione collettiva del risparmio (Regolamento), aggiornandolo alle previsioni di cui ai recenti Orientamenti ESMA sulle prove di stress di liquidità negli OICVM e nei FIA del 16 luglio 2020 (Orientamenti).

Nella specie, con il provvedimento in questione:

- è stato eliminato l'obbligo per le SGR di acquistare quote dei FIA chiusi non riservati dalle stesse gestiti per almeno il 2% (o l'1% se sono superate determinate soglie di investimento) del valore complessivo netto del fondo;
- viene introdotto l'obbligo per SGR, SICAV e SICAF di trasmettere alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle prove di stress di liquidità, che contribuisca a dimostrare che, sia in condizioni normali che di stress, le stesse sono in grado di soddisfare le richieste di rimborso. In caso da tali prove emergano rischi di liquidità rilevanti, l'intermediario li notifica alla Banca d'Italia insieme alle azioni adottate per fronteggiarli;
- viene introdotto l'obbligo per i gestori di dotarsi di adeguati sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità e di effettuare prove di stress;

- i gestori di fondi che ricorrono su base sostanziale alla leva finanziaria applicano le sezioni da V.1.1 a V.1.6 degli Orientamenti;
 - i depositari applicano la sez. V.2 degli Orientamenti e stabiliscono opportune procedure di verifica per accertare che i gestori abbiano in essere procedure documentate per il programma di prove di stress di liquidità;
 - si prevede che il pagamento delle commissioni di sottoscrizione possa avvenire contestualmente o successivamente alla sottoscrizione delle quote e che, laddove il gestore le prelevi gradualmente (c.d. commissioni differite):
 - o il loro ammontare deve essere indicato dal regolamento, insieme a termini, modalità e periodo di prelievo, e va disciplinato il caso in cui il sottoscrittore chieda il rimborso delle quote prima della fine del periodo di prelievo;
 - o il periodo di prelievo non può essere superiore alla durata del fondo;
 - è stato specificato che la durata complessiva delle sospensioni del diritto di rimborso riconducibili ad un medesimo evento eccezionale non possa essere superiore ad un mese e che di tale sospensione devono essere informati sia la Banca d'Italia che i partecipanti;
 - per quanto attiene i regolamenti dei FIA aperti non riservati e degli OICVM, sono state aggiunte delle formulazioni alternative della clausola di sospensione di cui sopra, che devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla loro eventuale adozione;
 - è stato rimosso, per i FIA riservati che investono in crediti, il limite di concentrazione per gli investimenti in crediti verso la stessa controparte.
- ✓ OBBLIGHI INFORMATIVI: PUBBLICATO UN RICHIAMO DI ATTENZIONE DELLA CONSOB

In data 16 febbraio 2021, la Consob ha pubblicato il [Richiamo di attenzione n. 1/21](#) che, avendo a riguardo gli impatti legati alla pandemia da Covid-19, ha ad oggetto:

- le relazioni finanziarie annuali il cui esercizio inizia il 1° gennaio 2020 o in data successiva. In particolare, la Consob ha richiamato l'attenzione su: (i) le informazioni che gli emittenti quotati, con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante o negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione sono tenuti a fornire; (ii) l'oggetto delle verifiche degli organi di controllo di società quotate; (iii) l'oggetto delle verifiche delle società di revisione;
- le dichiarazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 2016 relative al 2020 e, in particolare, il contenuto delle stesse;
- i documenti di offerta e i prospetti informativi, con particolare riferimento alla redazione ed al contenuto degli stessi;
- le assemblee per deliberare su aumenti di capitale sociale e le informazioni che gli emittenti sono tenuti a fornire nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;

- l'informativa *price-sensitive* per quanto riguarda gli emittenti strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 17, Paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014 (MAR), vigilati dalla Consob, i quali sono tenuti a comunicare un apposito "*profit warning*" nel caso in cui, nel corso delle attività di pianificazione o redazione dell'informativa finanziaria consuntiva, dovessero registrare significative difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano industriale resi pubblici.

III. Normativa europea

- ✓ SOLVENCY II: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE IL REGOLAMENTO RECANTE INFORMAZIONI TECNICHE PER IL CALCOLO DI RISERVE TECNICHE E FONDI PROPRI

In data 16 febbraio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/178](#) (Regolamento), recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 marzo 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

In particolare, il Regolamento stabilisce le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima, come definita dall'art. 77 della Solvency II, dell'aggiustamento di congruità, come definito dall'art. 77-quater e dell'aggiustamento di volatilità, come definito dall'art. 77-quinquies, indicandole nei relativi Allegati I, II, e III dello stesso Regolamento.

Il Regolamento si applica a partire dalle segnalazioni aventi data di riferimento al 31 dicembre 2020.